RAPPORTO

della Commissione della Gestione sul messaggio 17 agosto 1956 concernente la concessione di un credito per il sussidiamento di un secondo gruppo di opere di arginatura dipendenti dalle alluvioni del 1951

(del 30 ottobre 1956)

Le opere di arginatura, dal punto di vista legislativo, sono rette dalla legge del 18 ottobre 1938 che mette a disposizione dello Stato, per il loro sussidiamento, un importo annuo di Fr. 50.000,— a bilancio ordinario. E' ovvio che tale somma può appena bastare a sussidiare le opere che normalmente si rendono necessarie, quelle in altre parole che solo il tempo e le circostanze ordinarie inducono ad eseguire a difesa della vita e dei beni materiali dei privati, dei Comuni, dei Patriziati, di tutti insomma gli enti interessati alle stesse. Ed è così che, quando circostanze particolari o avvenimenti straordinari si verificano a porre con carattere d'urgenza e d'inderogabilità il problema dell'una o dell'altra opera d'arginatura, lo Stato si troverebbe nell'impossibilità concreta di collaborare alla sua soluzione se non potesse far capo ad azioni e a crediti speciali.

Uno di questi avvenimenti straordinari, di particolarmente grave portata, è rappresentato dalle alluvioni dell'agosto 1951 che hanno, per un verso, provocato danni ingentissimi alle arginature esistenti e, per l'altro, troppo crudemente dimostrato l'assoluta necessità di eseguirne delle nuove. Gli impegni posti ai diversi Enti pubblici da quelle intemperie distruttrici sono stati numerosissimi e di rilevantissima importanza finanziaria. Lo Stato, per quanto lo concerne, li ha affrontati, in parte, con il suo messaggio del 29 dicembre 1953 che chiedeva lo stanziamento di un credito di Fr. 2.800.000,—, e li affronta ora, per l'altra parte, con il messaggio del 17 agosto 1956 sul quale riferisce oggi la vostra Commissione.

Il messaggio governativo in esame dà ragguaglio sui singoli progetti, che la Commissione ha esaminato anche dal profilo tecnico eseguendo per l'uno o l'altro interessanti e non inutili sopralluoghi. Si tratta, in complesso, di 22 nuove opere per le quali si prevede una spesa totale di Fr. 9.945.869,— e sul cui fondamento non può esistere dubbio alcuno. Il relativo decreto legislativo domanda, per il sussidiamento delle stesse, la concessione di un credito di franchi 2.980.000,— (importo arrotondato invece dei più esatti 2.983.760,70) così suddivisi : Fr. 1.989.173,80 pari al sussidiamento del 20 % in via ordinaria; e franchi 994.586,90 pari al 10 % della spesa complessiva, a titolo di aumento e adeguamento di sussidi e contributi.

La Commissione è arrivata a conclusioni che modificano sostanzialmente la portata del messaggio già perchè ha dovuto stralciare dall'elenco delle opere da eseguire il progetto 612 b della Leggiuna in Val Pontirone che importava una spesa sussidiabile di Fr. 3.200.000,—. Tale stralcio, occorre avvertire subito, avviene non perchè una correzione della Leggiuna in quella zona non si giustifichi o non sia opportuna, ma per il semplice motivo che la Confederazione si è rifiutata di sussidiarla. Questo rifiuto costringerà il Cantone a cercare altra soluzione : fra quelle che si presentano, la costruzione di una diga o di una chiusa di trattenuta nella regione di Sant'Anna appare alla vostra Commissione, che in quella zona ha eseguito un sopralluogo, come la più conveniente e la

più efficace. E' questa la ragione che la induce a raccomandarla ai competenti organi del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. A questo proposito, ci piace anzi rilevare come quest'ultimi siano stati previdenti : il progetto n. 612 « Leggiuna a Malvaglia - parte inferiore », infatti, per il quale è richiesto al Gran Consiglio un credito di Fr. 790.000,—, comprende già la costruzione del primo periodo della chiusa in parola, per un'altezza di 20 metri e una spesa di franchi 125.000,—. La Commissione ha tuttavia ritenuto di decurtare il credito richiesto nella misura di quest'ultimo importo, ritenendo che l'importanza di quelli che saranno i lavori relativi debba consigliare la presentazione di un messaggio speciale con la domanda del credito complessivo.

A queste rilevanti deduzioni fa riscontro un leggero aumento del credito richiesto per il progetto n. 646 (Riale Zarigo a Rivera): da Fr. 300.000,— questo passa a Fr. 322.000,— e la modifica è dovuta ad una miglioria apportata al progetto da quando il messaggio è stato presentato alla vostra Commissione.

In conclusione : l'elenco delle opere a pagina 10 del messaggio viene modificato come segue :

a) progetto n. 612 : viene ridotto di Fr. 125.000,— corrispondenti al primo periodo della chiusa sotto Sant'Anna, e cioè da Fr. 790.000,— a Fr. 655.000,—;

b) progetto n. 612 b (Leggiuna in Val Pontirone): viene soppresso e cade pertanto il credito di Fr. 3.200.000,—;

c) progetto n. 646 (Zarigo): il credito viene aumentato da Fr. 300.000,— a Fr. 322.000,—.

Il totale agli effetti del sussidio strardinario e ordinario passa quindi da		Fr. 9.945.869,—
	(dedotti	Fr. 3.303.000,—)
	a	*Fr. 6.642.869,—*

A questo punto deve esser spesa una parola in relazione al sussidiamento di queste opere. La già citata legge del 18 ottobre 1938 consente un sussidiamento *in via ordinaria* del 20 per cento sull'importo di preventivo dei singoli lavori; tale percentuale può essere aumentata del 10 % al massimo in casi particolari : così quando, per fare un esempio, l'Autorità federale impone determinate condizioni o quando ci si trovi di fronte a circostanze speciali. Nel suo messaggio, il Consiglio di Stato chiedeva a quest'ultimo titolo un supplemento di credito pari, appunto, al 10 % dell'importo complessivo delle opere progettate; la vostra Commissione ha però ritenuto che le condizioni particolari che giustificherebbero il versamento del supplemento del 10 % non si verificheranno di certo in tutti i casi sottoposti al vostro esame, ragione per cui ha preferito, anzichè accedere al desiderio del Consiglio di Stato, proporvi un importo fisso di Fr. 500.000,— che rappresenta l'8 % circa e che costituisce di conseguenza un ammontare calcolato ancora con sufficiente larghezza.

Anche sotto questo punto di vista, quindi, il messaggio e il relativo decreto devono essere modificati; e precisamente nel senso seguente :

credito necessario per il sussidiamento :

a) ordinario 20 % di Fr. 6.642.869,—	=	Fr. 1.328.573,80
b) supplemento di credito a disposizione del Consiglio di Stato per aumento e adeguamento sussidi e contributi	=	Fr. 500.000,—
Totale credito richiesto	=	Fr. 1.828.573,80

Arrotondato a Fr. 1.830.000,—.

Non vorremmo chiudere questo rapporto senza attirare la vostra attenzione sul progetto n. 632 della Boggera a Cresciano, progetto che, lo si voglia o no, ha come scopo essenziale quello di proteggere le FFS e di garantirne la sicurezza del traffico. Il messaggio non dice in quale misura le FF contribuiranno, nell'ambito del Consorzio, alla spesa imposta da questo progetto; la Commissione insiste comunque perchè tale contributo sia adeguato all'interesse preminente delle Ferrovie alle quali dovrà anzi essere imposto l'onere ricorrente della manutenzione.

Non sarà inutile, per finire, rilevare come alcune delle opere sottoposte alla vostra approvazione siano già state eseguite e augurarsi che tale sistema abbia a cessare per lasciare il posto a quello, normale e voluto dalla legge, consistente a chiedere l'approvazione dei progetti e la concessione dei crediti *prima* dell'esecuzione dei lavori.

Concludendo, la vostra Commissione vi propone, onorevoli Consiglieri, di accettare il disegno di decreto legislativo modificato e rettificato come segue :

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 1.830.000,— per il sussidiamento di un secondo gruppo di opere di arginatura dipendenti dalle alluvioni del 1951

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 agosto 1956 n. 644 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono approvati i progetti ed è concesso il credito per il sussidiamento delle seguenti opere di arginatura dipendenti dalle alluvioni del 1951 :

1.	Opere complementari al Cassarate fra il ponte di valle ed il lago a Lugano	Fr. 44.169,—
2.	Riali Barberina e Valletta, Bedano	Fr. 574.000,—
3.	Opere complementari Riale Bugin, Isone	Fr. 10.700,—
4.	Maggia a Peccia - Fusio (sponda sinistra)	Fr. 210.000,—
5.	Leggiuna a Malvaglia (parte inferiore)	Fr. 655.000,—
6.	Brenno a monte ed a valle confluenza Leggiuna	Fr. 780.000,—
7.	Dragonato a Bellinzona (parte inferiore)	Fr. 600.000,—
8.	Dragonato a Bellinzona (camera di deposito)	Fr. 189.000,—
9.	Valle d'Arbedo	Fr. 570.000,—
10.	Ticino da Bellinzona al lago	Fr. 656.000,—
11.	Verzasca e Val Osola a Brione-Verzasca	Fr. 145.000,—
12.	Ticino a Moleno e Cresciano	Fr. 420.000,—
13.	Boggera a Cresciano	Fr. 749.000,—
14.	Riale di Lumino (II. periodo)	Fr. 85.000,—
15.	Laveggio e Morée, Mendrisio	Fr. 52.000,—
16.	Val Duragno a Mezzovico	Fr. 97.000,—
17.	Vallone di Manno	Fr. 172.000,—

18. Ticino a Preonzo e Gnosca (sponda destra) Fr. 180.000,—
19. Riale Zarigo a Rivera Fr. 322.000,—
20. Riale Pianturina a Cadenazzo Fr. 122.000,—

Art. 2. — Il credito concesso per il sussidiamento delle opere surriferite è di Fr. 1.830.000,—.

Art. 3. — Ai Consorzi ed enti interessati sarà corrisposto il sussidio ordinario di legge del 20 %.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a stanziare, caso per caso, gli aumenti di sussidio previsti dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1938, o dipendenti dai vincoli imposti dall'Autorità federale, oppure giustificati da circostanze particolari, nonchè contributi speciali per lavori di riassetto delle opere di arginatura non altrimenti sussidiate, dipendenti dalle alluvioni del 1951.

Art. 5. — Il credito sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Il Consiglio di Stato provvederà alla copertura mediante l'accensione di un mutuo o l'emissione di prestiti il cui ricavo sarà da inscrivere al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 6. — Per i progetti non ancora approvati dalle Autorità federali sono riservate le ulteriori decisioni delle stesse.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Per la Commissione della Gestione :

C. Darani, relatore

Ferretti — Ghisletta — Jolli — Olgiati — Pagani — Pellegrini A. — Pellegrini P. — Pelli — Verda, con riserva — Zeli

---